

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, di modifica della direttiva 2010/13/UE
(Atto del Governo 109)**

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto del Governo n. 109);

visti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCom e della Conferenza unificata;

preso atto dei contenuti del ciclo di audizioni informali svolte;

premesso che lo schema di decreto in esame si compone di quattro articoli e che, in particolare, l'articolo 1, composto da quarantuno commi, reca modifiche integrative e correttive al decreto legislativo n. 208/2021 (cd. TUSMA);

considerate le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi *media* audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi *media* in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

ritenuto che sarà utile in futuro rivisitare e adeguare le nozioni di "produttore indipendente" e di "programma sonoro e audio generati dall'utente";

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la cosiddetta *cancel culture*, ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il MIMIT senta, oltre che il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di *video* o anche solo *audio*;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di *media* diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

ritenuto opportuno un intervento volto a una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo ai fornitori di servizi lineari e a richiesta;

ritenuto allo stesso tempo importante salvaguardare e implementare la sotto quota da destinare ad opere di espressione originale italiana, anche con riferimento alle opere di animazione;

richiamata l'importanza della lotta contro la pirateria, che colpisce l'intera filiera e mette a repentaglio imprese e posti di lavoro, e in questa prospettiva ritenendo necessaria l'assunzione di specifiche misure per contrastare un'attività illecita complessa e insidiosa, legata all'uso improprio delle VPN (*Virtual Private Network*);

considerata l'opportunità, anche alla luce delle risultanze delle audizioni, di rimodulare i limiti edittali delle sanzioni;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

- 1) inserire norme di prevenzione e di sanzione dell'uso illegittimo delle VPN;
- 2) all'articolo 1, comma 3, al numero 15, sopprimere le parole da: “e dopo” fino alla fine del numero;
- 3) all'articolo 1, comma 3, al numero 16), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, alla medesima lettera *eee*), dopo le parole: “relazione a programmi” sono aggiunte le seguenti: “audiovisivi o radiofonici”»;
- 4) all'articolo 1, comma 4, inserire fra i principi a tutela degli utenti, anche in conformità di quanto previsto dal regolamento europeo in materia d'intelligenza artificiale in corso di approvazione, l'obbligo per i fornitori di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici di adottare appositi bollini o contrassegni digitali per consentire di riconoscere e individuare come tali, in maniera trasparente e immediatamente intellegibile, i materiali, i prodotti e i servizi, comunque denominati, prodotti in via esclusiva dall'intelligenza artificiale (bollino AI) (*vedi Annesso 1*), quelli frutto del concorso fra il lavoro umano e l'apporto dell'intelligenza artificiale (bollino AI+HI) (*vedi Annesso 2*), quelli originati in via esclusiva dal lavoro umano (HI) (*vedi Annesso 3*) e quelli realizzati tramite *deepfake* (DFAI) (*vedi Annesso 4*);
- 5) all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, introdurre specifici riferimenti alla tutela e alla promozione del pluralismo interno nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia offerti da fornitori di servizi privati, al fine di assicurare a tutti i soggetti politici, nel rispetto della libertà costituzionale di stampa e dell'autonomia della linea editoriale, l'accesso e il confronto imparziale e paritario ai programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche;
- 6) introdurre specifici riferimenti, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, al rilievo premiale dell'adozione da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia di sistemi di tracciamento e certificazione digitale circa la provenienza dei dati, delle notizie e delle informazioni;
- 7) all'articolo 1, comma 25, sostituire la lettera *d*) con la seguente: “*d*) il comma 7 è sostituito dal seguente: “I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di carattere generalista sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”»;
- 8) sempre in relazione all'articolo 1, comma 25, verificare la sostenibilità dell'obbligo di ciascun operatore di dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione in luogo del codice unico approvato dall'AGCom;

- 9) all'articolo 1, medesimo comma 25, lettera e), inserire tra le autorità che devono prestare l'intesa anche l'autorità delegata per le politiche per la disabilità;
- 10) all'articolo 1, comma 25, lettera f), sopprimere le parole: "e radiofonici";
- 11) all'articolo 1, comma 26, sopprimere la lettera b);
- 12) all'articolo 1, comma 35, lettera e), capoverso comma 11-*bis* sostituire le parole "5 anni" con le seguenti "10 anni" e specificare che tale termine decorre dall'effettivo inizio dell'uso e non dall'emanazione del bando;
- 13) all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 54, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "produzione" aggiungere le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originale italiana ovunque prodotta)"
- 14) all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 55, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*) nella determinazione degli investimenti effettuati ai fini del comma 2, lettera b), sono computati i costi di edizione italiana e di doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originale italiana ovunque prodotta";
- 15) all'articolo 1, comma 37, capoverso articolo 54, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Con il medesimo regolamento l'Autorità individua le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione dell'introito netto annuo". Tale individuazione dovrà valere anche per i soggetti di cui all'articolo 55 ai fini del calcolo degli obblighi di investimento;
- 16) con riferimento generale agli obblighi d'investimento e programmazione previsti dagli articoli 53, 54, 55 e 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, di valutare una razionalizzazione e rimodulazione in termini di maggiore flessibilità e certezza degli adempimenti posti in capo agli operatori;
- 17) valutare al contempo un'ulteriore implementazione delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, a tal fine rimodulando le quote d'investimento come segue:
 - a) quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari:
 1. una rimodulazione al 10 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 1, e al 70 per cento della quota di cui all'articolo 54, comma 2;
 2. una rimodulazione all'1.75 per cento della sottoquota di cui all'articolo 54, comma 3, primo periodo;
 - b) quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

1. una rimodulazione al 16 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 2, lettera *b*);
 2. una rimodulazione al 70 per cento della quota di cui all'articolo 55, comma 8;
 3. una rimodulazione al decimo della sottoquota riservata alle opere cinematografiche di cui al medesimo comma 8;
- c) nel predetto ambito delle disposizioni in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, prevedere specifiche misure per garantire l'investimento e la programmazione con un'apposita sottoquota per le opere di animazione;
- 18) prevedere che nella relazione annuale dell'AGCOM alle Camere sia dato conto dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi *media* e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro;
- 19) sia uniformata la disciplina relativa agli obblighi e ai divieti di contenuti lesivi tra fornitori di servizi *media* e audiovisivi (previsti dal *Digital Service Act*) e piattaforme per la condivisione di video;
- 20) prevedere l'aggiornamento del sistema di tutele e degli strumenti di sostegno per i produttori indipendenti, alla luce dell'attuale contesto tecnologico e di mercato.









